

## SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE B 5924/2012 DEL 13 AGOSTO 2013

### CONSIDERANDO 2.1

In Svizzera esistono – a livello nazionale – fondamentalmente due forme di riconoscimento per istituti universitari. Trattasi, d'un lato, del riconoscimento di un istituto universitario come avente diritto ai sussidi a norma della Legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull'aiuto alle università, LAU, RS 414.20), dall'altro dell'accreditamento secondo l'art. 7 cpv. 1 della Convenzione del 14 dicembre 2000 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario (RS 414.205). Sia il riconoscimento secondo la LAU sia l'accreditamento vengono conferiti unicamente in esito a un esame della qualità (art. 11 cpv. 3 lett. a LAU; art. 7 cpv. 1 della Convenzione del 14 dicembre 2000 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario). Il riconoscimento secondo la LAU è finalizzato all'erogazione di sussidi federali ed è di competenza del Consiglio federale (art. 12 cpv. 1 LAU), l'accreditamento, per contro, è conferito dalla Conferenza universitaria svizzera (art. 7 cpv. 1 della Convenzione del 14 dicembre 2000 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario) e costituisce un marchio di qualità, il quale non conferisce al suo titolare il diritto a un aiuto finanziario federale (cfr. FF 1999 243, 355).

Da quanto esposto in precedenza, emerge che un'istituzione universitaria privata può ottenere l'accreditamento e con ciò un riconoscimento della qualità dell'offerta formativa proposta. Il semplice esercizio di un istituto universitario non è – contrariamente a quello di una scuola universitaria professionale – soggetto ad autorizzazione, ma si fonda sulla libertà della scienza e sulla libertà economica, come peraltro indicato nel preambolo dell'autorizzazione del Consiglio di Stato del 14 febbraio 2006 (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 2P.88/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.1). Alla stessa stregua, detti istituti sono liberi di conferire titoli, senza che ciò presupponga un preventivo accreditamento delle rispettive formazioni. In questo senso, delle università private non titolari di una specifica autorizzazione o riconoscimento devono essere considerate, in termini generali, riconosciute dall'ordinamento giuridico nazionale e di principio ammesse, senza ulteriore formalità, all'esercizio della loro attività.

### CONSIDERANDO 2.3.2

Che un'università a beneficio della nota autorizzazione cantonale non possa essere definita quale non riconosciuta è fuor di dubbio.

### CONSIDERANDO 3.3

L'accreditamento quindi, come indica la ricorrente, è una procedura facoltativa.